



Circolare n. 52  
Bisceglie, 28.10.2024

AL PERSONALE SCOLASTICO

AL DSGA

AL SITO WEB

**Oggetto: RICHIESTA Permessi per motivi personali o richiesta giorni di ferie durante i periodi di attività didattica: CHIARIMENTI**

La presente circolare ha la finalità di chiarire le modalità di presentazione da parte dei docenti e del personale ATA dei permessi per motivi personali e le condizioni per il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

Come è noto alle SS.LL. la possibilità di fruire dei permessi per motivi personali per il personale a tempo determinato è prevista dall'art. 35 del CCNL Scuola che così li disciplina:

*Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).*

*Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.*

A sua volta il comma 2 dell'art. 15 del CCNL 29.11.2007 prevede per il personale a tempo indeterminato che:

*Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.*



La contrattazione di Istituto ha successivamente stabilito che la richiesta di fruizione dei permessi per motivi personali debba essere presentata con un preavviso di almeno cinque giorni.

Gli aspetti che si vogliono chiarire con la presente circolare riguardano due profili, oggetto di divergenti pronunce giurisdizionali di merito, che riguardano:

- la **necessità di documentare in maniera dettagliata le motivazioni** per le quali il dipendente chiede di fruire del permesso;
- **i margini di discrezionalità del dirigente scolastico** nel concedere i permessi o i giorni di ferie richiesti.

In via di principio si ritiene che i diritti del personale non abbiano carattere assoluto ma debbano essere temperati con il diritto all'istruzione degli studenti e che la valutazione dell'interesse preminente debba tener conto delle motivazioni contenute nella richiesta.

Sul punto si è recentemente espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione tramite l'ordinanza 13 maggio 2024, n. 12991 che **ha confermato la correttezza della decisione di un dirigente scolastico che ha negato a un dipendente la fruizione del permesso** ritenendo che tale diritto " *sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze.*"

In concreto, pertanto, per la fruizione dei permessi per motivi personali è necessario che la richiesta contenga una motivazione adeguata a giustificare l'indisponibilità del lavoratore a rendere la propria prestazione.

Solo in presenza di un'adeguata motivazione, difatti, il dirigente sarà messo in grado di esercitare le sue funzioni che, nella fattispecie, consistono nel bilanciare l'interesse del richiedente con l'esigenza di regolarità del servizio, valutazione che consentirà allo stesso DS di decidere se concedere o meno il permesso.

In conclusione, in relazione alla fruizione dei permessi brevi, si chiarisce che:

- il dipendente è tenuto a presentare la **richiesta di permesso** per motivi personali con un **preavviso di almeno cinque giorni**,
- **la richiesta dovrà essere motivata in maniera adeguata** restando valido il principio che la mancanza di una valida motivazione sarà di per sé motivo di rigetto,



- il **Dirigente Scolastico**, prima di concedere o meno il permesso, **ne valuterà l'opportunità** sulla base di un giudizio di bilanciamento tra l'interesse del richiedente e l'esigenza di regolarità del servizio

Resta inteso che il dipendente, prima di usufruire dei permessi richiesti, è tenuto ad verificare che l'autorizzazione sia stata rilasciata con provvedimento scritto da parte del dirigente scolastico.

**In nessun caso varrà il principio del silenzio assenso.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maura IANNELLI**

*Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa  
predisposta secondo l'art 3 co. 2 D.Lgs 39/93  
art. 3 bis co. 4 D.Lgs. 82/05*